



AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027
www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@cmil.autenticazione.it - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM Verona Spa Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHETTI
PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI
(ex art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016)

Numero gara 7888542

CIG 8447205615

IL R.U.P.
(Isi-PM Alberto Michelazzo)

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la fornitura di sacchetti di varie tipologie e caratteristiche in materiale plastico da utilizzarsi nell'attività di raccolta dei rifiuti svolta da AMIA VERONA (nel seguito denominata Appaltante) per un importo di spesa pari a € 200.000,00 + IVA, oneri per la sicurezza pari a zero.

Si precisa che le quantità dei prodotti indicate nell'Allegato B "Offerta Economica" sono indicative e valide solo ai fini dell'aggiudicazione; potranno pertanto subire variazioni sia in più che in meno nell'ambito dell'importo di spesa massimo sopra indicato senza che per questo la ditta aggiudicataria (di seguito denominata "Appaltatore") maturi diritti a compensi aggiuntivi od a indennizzi di qualsiasi natura.

La fornitura del materiale non avverrà in un'unica soluzione ma dilazionata in base al fabbisogno.

Art. 2 - Durata del contratto

La durata temporale del contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria della procedura è stabilita in **mesi 30, dal 01.12.2020 al 31.05.2023.**

Il contratto dovrà ritenersi concluso sia nel caso in cui l'importo contrattuale sia esaurito prima del raggiungimento della scadenza contrattuale, sia nel caso in cui a tale data l'importo contrattuale non sia del tutto esaurito.

In tal caso l'aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per l'ottenimento del residuo importo contrattuale.

Qualora alla scadenza del predetto periodo, l'importo contrattuale non fosse esaurito, l'appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di prolungare la durata del contratto fino a copertura dell'ammontare dell'appalto.

I quantitativi dei prodotti da fornire varieranno in base alle esigenze aziendali.

Per tutta la durata del contratto l'aggiudicatario si impegna a mantenere invariati i singoli prezzi.

Art. 3 - Caratteristiche dei sacchetti

I sacchetti dovranno possedere le seguenti caratteristiche di base indicate nel seguito.

Per alcune delle caratteristiche sono ammesse le tolleranze nella misura precisata.

pos. 1 – ART. A14050000001

sacchetti "verdi" per cestini stradali

- realizzati in HPDE + LLDPE nella misura del 20% ca (estrusione composita). Il materiale dovrà essere del tipo riciclato per il 30% $\pm 5\%$;
- dimensioni cm 44 x 65 (soffietti compresi) $\pm 3\%$;
- spessore 30 micron;
- peso gr 15 ± 1 gr;
- colore verde;
- devono riportare a stampa il logo AMIA ad un colore;
- confezioni in rotoli o mazze da 50 pezzi;
- devono avere una resistenza al peso min. di 5 kg.

pos. 2 – ART. A140500000002

sacchi per “cestoni” stradali

- realizzati in LDPE. Il materiale dovrà essere del tipo riciclato per il 30% $\pm 5\%$;
- dimensioni cm 75 x 110 (soffietti compresi) $\pm 3\%$;
- spessore 40 micron;
- peso gr 60 ± 3 gr;
- colore nero;
- devono riportare a stampa il logo AMIA ad un colore;
- confezioni in rotoli o mazze da 50 pezzi;
- devono avere una resistenza al peso min. di 18 kg.

pos. 3 - ART. A140500000003

sacchi per cestini installati nelle aree verdi

- realizzati in LDPE. Il materiale dovrà essere del tipo riciclato per il 30% $\pm 5\%$;
- dimensioni cm 74 x 80 (soffietti compresi) $\pm 3\%$;
- spessore 40 micron;
- peso gr 43 ± 3 gr;
- colore nero;
- devono riportare a stampa il logo AMIA ad un colore;
- confezioni in rotoli o mazze da 50 pezzi;
- devono avere una resistenza al peso min. di 15 kg.

pos. 4 – ART. A140500000004

sacchi di grande capacità

- realizzati in LDPE. Il materiale potrà essere del tipo riciclato;
- dimensioni cm 110 x 150 (soffietti compresi) $\pm 3\%$;
- spessore 50 micron;
- peso gr 150 ± 3 gr;
- colore nero;
- devono riportare a stampa il logo AMIA ad un colore;
- confezioni in rotoli o mazze da 20 pezzi;
- devono avere una resistenza al peso min. di 25 kg.

pos. 5 – ART. A140500000005

sacchi per manifestazioni (stadio)

- realizzati in LDPE. Il materiale dovrà essere del tipo riciclato per il 30% $\pm 5\%$;
- dimensioni cm 70 x 110 (soffietti compresi) $\pm 3\%$;
- spessore 50 micron;
- peso gr 70 ± 5 gr;
- colore neutro ossidato;
- devono riportare a stampa il logo AMIA ad un colore;
- confezioni in rotoli o mazze da 20 pezzi;
- devono avere una resistenza al peso min. di 25 kg.

**pos. 6 – ART. A140100076001 (azzurro) ART. A140100073001 (giallo)
ART. A140500000008 (neutro) ART. A140100071001 (viola)**

sacchi per raccolta differenziata (sagre)

- realizzati in LDPE. Il materiale potrà essere del tipo riciclato per il 30% $\pm 5\%$;
- dimensioni cm 110 x 150 (soffietti compresi) $\pm 3\%$;
- spessore 28 micron;
- peso gr 85 ± 5 gr;
- colori vari (azzurro, giallo, neutro ossidato, viola);
- devono riportare a stampa il logo AMIA ad un colore e la tipologia del rifiuto a cui sono destinati corrispondente al colore di riferimento;
- confezioni in rotoli o mazze da 20 pezzi;
- devono avere una resistenza al peso min. di 25 kg.

pos. 7 – ART. A140500000010

sacchi per raccolta deiezioni canine

- realizzati in HPDE + LLDPE nella misura del 20% ca.
- dimensioni cm 20 x 30 (soffietti compresi) $\pm 3\%$;
- peso gr 1,8 $\pm 5\%$;
- colore nero;
- devono riportare a stampa il logo AMIA ad un colore, la foto stilizzata di un cane e la dicitura: “io feci, tu raccogliesti”;
- confezione in rotoli soffiati da 40 pezzi aventi \varnothing 4,0 cm e lunghezza 13,0 cm;
- la saldatura del fondo dovrà essere antigoccia;
- devono avere una resistenza al peso min. di 1 kg;

Art. 4 - precisazioni

Pena l'esclusione della ditta concorrente, l'offerta dovrà riguardare tutti gli articoli richiesti.

Gli articoli dovranno soddisfare i requisiti minimi indicati nel presente capitolato speciale d'appalto. Ne consegue che la mancanza di quotazione e/o la non conformità di uno solo dei predetti articoli comporterà l'esclusione della ditta concorrente dalla gara d'appalto in oggetto.

Art. 5 campionatura

Le Ditte concorrenti dovranno far pervenire presso la sede dell'Appaltante un campione per ciascuno dei modelli di sacco offerti, munito di targhetta indelebile indicante la descrizione del sacco, il nominativo della Ditta concorrente e l'oggetto della gara.

I campioni dovranno essere consegnati all'Appaltante in porto franco ed entro lo stesso termine fissato per la presentazione dell'offerta. I campioni non saranno restituiti.

Art. 6 - verifiche e controlli

L'Appaltante, prima dell'aggiudicazione definitiva, provvederà a verificare la rispondenza dei campioni presentati dall'Appaltatore in sede di gara, con le caratteristiche tecniche, costruttive, dimensionali e di resistenza previste dal presente Capitolato e dalle norme vigenti in materia. Qualora le verifiche dessero esito negativo, l'Appaltante revocherà l'aggiudicazione provvisoria e si rivolgerà alla Ditta offerente che segue in graduatoria. È comunque fatto salvo il diritto al rimborso del danno che ne dovesse derivare all'Appaltante.

L'Appaltante, durante tutta la durata del contratto, si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento verifiche circa la corrispondenza degli articoli forniti.

A seguito di riscontrata difformità dell'articolo ed in caso di rifiuto della sostituzione da parte dell'appaltatore, Amia Verona Spa farà ricorso anche a strutture esterne accreditate per le verifiche di cui sopra.

L'esito negativo di tali controlli comporterà l'addebito all'Appaltatore dei costi sostenuti per il controllo stesso; tale esito costituirà altresì motivo di applicazione delle penali per colpa dell'Appaltatore stesso nei modi e termini previsti dal competente articolo del presente Capitolato.

AMIA Verona spa si riserva di chiedere alla ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, di fornire documentazione attestante la provenienza del prodotto fornito.

Art. 7 - modalità e tempi di consegna

Le consegne dei sacchi dovranno essere scaglionate lungo tutta la durata del contratto sulla base delle necessità dall'Appaltante. Per ogni consegna l'Appaltante provvederà ad emettere uno specifico ordinativo che trasmetterà all'Appaltatore via fax od e-mail.

Ogni consegna dovrà essere accompagnata da un documento di trasporto riportante, oltre alla descrizione del materiale ordinato, il riferimento al numero dell'ordinativo dell'Appaltante ed i singoli prezzi.

Le consegne dovranno essere effettuate utilizzando bancali a standard EPAL; l'altezza complessiva (bancale+sacchi) non dovrà essere superiore a 120 cm da terra. I bancali saranno resi contestualmente alla consegna.

Si sottolinea che tutte le tipologie di sacchetti dovranno essere contenute in **scatole** di idonea capacità.

L'Appaltante provvederà ad emettere ordinativi per quantità corrispondenti al numero di sacchi per bancale o suo multiplo.

I sacchi, salvo diversa indicazione riportata sull'ordinativo, dovranno essere consegnati **entro 20 gg solari** dalla data dell'ordinativo stesso in porto franco presso il magazzino dell'Appaltante, sito in Verona, Via Bartolomeo Avesani, 31, nel seguente orario:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 18.30;
- il sabato dalle ore 7.00 alle ore 12.00.

Le consegne del materiale dovranno essere garantite durante tutto l'arco dell'anno con esclusione dei giorni festivi.

Tutti gli oneri inerenti l'imballaggio, il trasporto e la consegna sono a carico della ditta fornitrice. L'accettazione da parte dell'Amia non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna. Gli articoli risultati inidonei e/o imperfetti dovranno essere sostituiti, senza indugio, a cura e spese della Ditta fornitrice entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 8 – cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, l'appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% del valore a base di gara, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e la stazione appaltante ha facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 9 - penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Penale
Ritardo nella consegna	€/giorno solare 50,00
Articolo difforme (a seguito di rifiuto della sostituzione)	€/bancale come da relativo ordine

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, o ad emettere apposita fattura fatta salva comunque la facoltà per il Committente

di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Art. 10 – risoluzione del contratto

Dopo tre inadempienze segnalate per iscritto all'affidatario, Amia Verona Spa potrà procedere alla risoluzione del contratto.

AMIA Verona spa si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza di tutti gli articoli del presente capitolato);
- b) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
- c) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- d) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
- e) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
- f) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- g) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 11 – recesso

Amia Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'affidatario per il recesso.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della fornitura.

Art. 12 – Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a completo carico dell'appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Amia Verona Spa:

1. il rispetto delle norme di sicurezza;
2. tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del personale necessario alla fornitura;
3. l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal T.U. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
4. tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni;
5. tutte le spese e gli oneri dipendenti dalla stipulazione e dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale dell'appalto;

Art. 13 – obblighi retributivi, contributivi ed assistenziali e comunicazioni

L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'affidatario è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nella fornitura oggetto del contratto condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro.

L'affidatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo, nonché ogni modifica in merito.

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della stazione appaltante di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Art. 14 – anticipazioni

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

Art. 15 – fatturazioni e pagamenti

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136.

Dovranno essere emesse fatture con cadenza mensile, contenenti tutti gli ordini ricevuti nel mese. Ciascuna fattura dovrà riportare il numero CIG.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a. I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

Art. 16 - tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 17 – cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

Art. 18 – subappalto

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m..

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed anche alle società consortili.

Art. 19 – divieto di cessione del contratto – cessione dell'azienda

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Trova applicazione l'art. 106, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016.

Art. 20 – riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

Art. 21 - riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

Art. 22 - osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

Art. 23 – spese contrattuali

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982 n° 955.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 “GDPR”

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente appalto, le parti si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Amia Verona S.p.a. in qualità di titolare del trattamento dei propri dati personali designerà con atto allegato al contratto l'Aggiudicatario quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.

L'Aggiudicatario dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge, esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Qualora occorra, l'Aggiudicatario potrà nominare un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività previste dal contratto; in tale eventualità dovrà far preventivamente autorizzare il conferimento di tale incarico ad amia.

L'ulteriore responsabile sarà soggetto agli stessi obblighi derivanti dal contratto e dall'atto di designazione cui sarà sottoposto l'Aggiudicatario, che manterrà in ogni caso l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi degli altri responsabili eventualmente nominati.

Art. 25 - foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Art. 26 – modalità di partecipazione e criteri di assegnazione dell'appalto

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
(Isi-Pm Alberto Michelazzo)